

VARIANTE **AL REGOLAMENTO URBANISTICO**

Variante relativa a porzione di parcheggio pubblico in Via Carlo Gianni oggetto di Accordo di Programma ex. Art. 34 del D.Lgs. 267/2000



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Stato attuale e Stato modificato

Elaborato

1

Sindaco

Alessandro Tambellini

Assessore all'Urbanistica

Serena Mammini

Responsabile del Procedimento

Ing. Antonella Giannini

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
“ RELATIVA A PORZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO
IN VIA CARLO GIANNI OGGETTO DI ACCORDO DI
PROGRAMMA
EX. ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000”

ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Regolamento Urbanistico

Stato attuale – Stato modificato

Sommario

ESTRATTO NTA - STATO ATTUALE.....	5
ESTRATTO NTA - STATO MODIFICATO.....	6

ESTRATTO NTA - STATO ATTUALE

L'area oggetto della presente variante è disciplinata dal seguente articolo del Regolamento Urbanistico vigente:

↳ art.129 “*Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico*”

Art. 129 - Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico

129.1 - Si tratta delle aree da mantenere o da sistemare per il parcheggio di autoveicoli, banchine pedonali, aiuole e quanto effettivamente funzionale all'area di parcheggio.

129.2 - Sono ammesse, le destinazioni di cui alla categorie *B6* e *B2.4*. L'intervento può riguardare la creazione di un impianto attrezzato, organizzato su più livelli, entro o fuori terra.

129.3 – Un impianto attrezzato di parcheggio comprende, oltre agli spazi per la sosta degli autoveicoli, quanto necessario a svolgere la funzione di assistenza agli autoveicoli e alle persone: rampe di accesso, percorsi pedonali, biglietterie, locali tecnici, impianti per la distribuzione dei carburanti, officine, ecc.

129.4 – Nel caso di parcheggi a raso, e comunque di impianti non attrezzati l'intervento deve rispettare il parco minimo di 1 posto auto ogni 35 mq. di Sf.; gli stalli per la sosta delle auto devono essere realizzati interponendo fasce di verde e percorsi pedonali di larghezza adeguata, nelle due dimensioni tra gli stalli per le auto. Nel caso di impianti attrezzati l'intervento deve rispettare lo standard minimo di 1 posto auto ogni 10 mq. di Sf.; i 2/5 dei posti auto complessivi potranno essere riservati per la creazione di parcheggi pertinenziali. Le altezze e i limiti di densità edilizia dovranno essere coerenti e misurati con quelli del contesto circostante. Nelle aree in cui si riscontrassero alla data del 8/4/2002 parametri edilizi superiori e/o utilizzazioni diverse o in misura superiore a quanto stabilito dal presente articolo, tali parametri o utilizzazioni sono fatti salvi, per ogni intervento edilizio ammesso.

ESTRATTO NTA - STATO MODIFICATO

Con l'approvazione della variante urbanistica l'area oggetto della stessa sarà disciplinata dal seguente articolo delle norme tecniche di attuazione che verrà modificato come segue:

art.129 "Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico"

Il testo riportato in rosso è quello aggiunto alle NTA vigenti con la presente variante

Art. 129 - Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico

129.1 - Si tratta delle aree da mantenere o da sistemare per il parcheggio di autoveicoli, banchine pedonali, aiuole e quanto effettivamente funzionale all'area di parcheggio.

129.2 - Sono ammesse, le destinazioni di cui alla categorie *B6* e *B2.4*. L'intervento può riguardare la creazione di un impianto attrezzato, organizzato su più livelli, entro o fuori terra.

129.2 bis – Per l'area in via Carlo Gianni in Loc. S. Marco (appositamente contrassegnata nella tavola URB 10 con il simbolo \triangle), è ammessa la collocazione e l'installazione di strutture provvisorie e prefabbricate idonee ad ospitare alcune classi e laboratori degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, come da Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Lucca n. 79 del 14.08.2018, tra Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Azienda USL Toscana nord-ovest.

129.3 – Un impianto attrezzato di parcheggio comprende, oltre agli spazi per la sosta degli autoveicoli, quanto necessario a svolgere la funzione di assistenza agli autoveicoli e alle persone: rampe di accesso, percorsi pedonali, biglietterie, locali tecnici, impianti per la distribuzione dei carburanti, officine, ecc.

129.4 – Nel caso di parcheggi a raso, e comunque di impianti non attrezzati l'intervento deve rispettare il parco minimo di 1 posto auto ogni 35 mq. di Sf.; gli stalli per la sosta delle auto devono essere realizzati interponendo fasce di verde e percorsi pedonali di larghezza adeguata, nelle due dimensioni tra gli stalli per le auto. Nel caso di impianti attrezzati l'intervento deve rispettare lo standard minimo di 1 posto auto ogni 10 mq. di Sf.; i 2/5 dei posti auto complessivi potranno essere riservati per la creazione di parcheggi pertinenziali. Le altezze e i limiti di densità edilizia dovranno essere coerenti e misurati con quelli del contesto circostante. Nelle aree in cui si riscontrassero alla data del 8/4/2002 parametri edilizi superiori e/o utilizzazioni diverse o in misura superiore a quanto stabilito dal presente articolo, tali parametri o utilizzazioni sono fatti salvi, per ogni intervento edilizio ammesso.